

D.Lgs.C.P.S. 27 settembre 1947, n. 1099 ⁽¹⁾.

Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1947, n. 242.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla tabella N. 2, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#);

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il [decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo 1

La misura massima della indennità per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), è fissata in L.18.000 per ogni capo di bestiame.

Articolo 2

È aumentata di trenta volte la misura del diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori stabilito nella tabella n. 2 annessa al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

